

Accompagnare le famiglie nell'accoglienza in tempo di guerra

*LA NORMATIVA VIGENTE PER L'AFFIDO, LE NORME A SOSTEGNO DELLA CRISI
UCRAINA E IL RISCHIO DI SITUAZIONI SOMMERSE*

Tessa Onida, giurista esperta di diritto minorile, collaboratrice IDI



LA PRINCIPALE NORMATIVA

NORME COGENTI

- ▶ **Legge 184/1983** così come modificata nel 2001 dalla **Legge 149/2001** disciplina l'istituto dell'affidamento familiare in Italia
- ▶ **Legge 173/2015** e **Legge 47/2017** (tutela specificatamente prevista per i minori stranieri non accompagnati)

SOFT LAW

- ▶ **Linee d'indirizzo sull'affido** del 2012
- ▶ **Linee d'indirizzo sulle comunità residenziali per minorenni** del 2017
- ▶ **Linee d'indirizzo sulle famiglie vulnerabili** del 2019

concreta gestione dei casi di minorenni che si trovano in difficoltà nel pieno rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti che si trovano fuori dalla loro famiglia

V PIANO INFANZIA

Approvato il 25 gennaio 2022 - in sintonia con le osservazioni conclusive rivolte all'Italia dal Comitato ONU nel 2019

AZIONE 21 "Il monitoraggio dell'attuazione delle linee di indirizzo nazionali"

AZIONE 22 "Dare piena applicazione della normativa esistente in tema di accoglienza e protezione dei MSNA a partire dalla legge n. 47 del 2017" attraverso:

- ▶ effettivo **monitoraggio** della sua **implementazione**;
- ▶ **rafforzamento del sistema della tutela volontaria** e la promozione dell'**accoglienza in famiglia**;
- ▶ definizione di **misure di accompagnamento delle persone ex-MSNA** nel processo di transizione, sulla base di una valutazione dei loro bisogni peculiari anche dopo il compimento dei 18 anni, prevedendo l'estensione/adozione di misure e garanzie specifiche;
- ▶ adozione di **disposizioni legislative per migliorare le procedure di determinazione dell'apolidia** in conformità con gli standard internazionali;
- ▶ **monitoraggio dell'applicazione del protocollo su accertamento dell'età**

► Costituzione articolo 31

afferma il principio secondo cui la **famiglia deve essere aiutata** non solo con provvidenze economiche ma con tutta una **serie di interventi che le consentano di svolgere il proprio ruolo**

► Legge n. 184 del 1983

il legislatore ha tentato di sostanziare il principio sotteso al citato art. 31 sancendo che per il bambino è **indispensabile un ambiente familiare** per un corretto sviluppo della personalità individuale e sociale

AFFIDAMENTO FAMILIARE: NATURA E FUNZIONE

Funzione dell'istituto è quella di **assicurare al bambino con difficoltà** un altro ambiente che gli possa assicurare, con **modalità familiari, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione.**

- ▶ Legge n. 184 del 1983 articoli 2, 3, 4 e 5
- ▶ Legge n. 149 del 2001
- ▶ Legge 173 del 2015

Il diritto del bambino alla “propria” famiglia/famiglia “idonea” alla sua crescita ha prodotto una **profonda modifica dell'intero impianto di protezione delle persone di minore età** e, in particolare, un drastico **cambiamento di prospettiva** circa la natura e la funzione dell'istituto dell'affidamento familiare.

AFFIDAMENTO FAMILIARE: SCOPO

- ▶ **misura temporanea** che si sostanzia in un contestuale **affidamento sia alla famiglia affidataria** sia ai **servizi sociali** che devono operare attivamente per utilizzare il tempo di affidamento principalmente per un compiuto **recupero della famiglia di origine**.
- ▶ obiettivo principale è quello di **preparare e realizzare il reinserimento** del minore di età nella **sua famiglia**

Legge 184

→ **proclamazione del diritto del bambino di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia** come previsto dalla

Convenzione sui diritti del fanciullo stipulata a New York il 20 novembre del 1989

DIRITTO ALLA FAMIGLIA E SUPERIORE INTERESSE

CONVENZIONE ONU

PREAMBOLO PRINCIPIO 6 >> DIRITTO A CRESCERE NELLA PROPRIA FAMIGLIA:

- ▶ il bambino e il ragazzo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della loro personalità, dovrebbero **crescere in un ambiente familiare**, in un clima di felicità, amore e comprensione

ART. 9 >> SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE DI ETÀ:

- ▶ gli Stati Parte assicurano che **un bambino o un ragazzo non venga separato dai genitori contro la sua volontà**, salvo i casi in cui le autorità competenti soggette al controllo giurisdizionale decidano, nel rispetto delle leggi e delle procedure applicabili, che tale **separazione sia necessaria nel suo superiore interesse**.

AFFIDAMENTO: ATTORI COINVOLTI

- ▶ Servizio sociale
- ▶ Magistratura minorile e tutelare
- ▶ Affidatari

Servizio sociale



il principale attore chiamato a “spendersi” per mettere in piedi, ove sia necessario, un provvedimento di affidamento familiare (in sintonia con la magistratura competente)

La legge **non individua**

- ▶ **i casi** nei quali stabilire che un minore sia privo di un ambiente familiare idoneo
- ▶ a cosa si debba far riferimento per valutare se si tratti di **una mancanza temporanea** o di una situazione **non temporanea** (>> dichiarazione di adottabilità del minore)

I Servizi sociali

(in sintonia con la magistratura competente) sono chiamati a:

- ▶ compiere le valutazioni
- ▶ attivarsi per ottenere il consenso al progetto di affidamento da parte della famiglia del minore
- ▶ trovare degli affidatari idonei ad accoglierlo
- ▶ disporre l'affidamento con un provvedimento amministrativo che poi verrà, formalmente, emesso dal sindaco del Comune o dall'assessore ai servizi sociali

Giudice tutelare (del luogo dove si trova il minore)



- ▶ rende esecutivo il provvedimento emesso dal Comune o dall'assessore ai servizi sociali
- ▶ si deve limitare ad un controllo di pura legittimità, e cioè alla sua formale regolarità e conformità alla legge e alla funzione dell'istituto

Affidatari



Legge n. 149 del 2001 l'affidatario **assicuri** al minore di età oltre che il **mantenimento, l'educazione e l'istruzione, anche "le relazioni affettive di cui egli ha bisogno"**

- ▶ provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa
- ▶ mantenere, in collaborazione con il Servizio Sociale, validi rapporti con la famiglia di origine del minore, tenendo conto di eventuali prescrizioni dello stesso o dell'Autorità Giudiziaria
- ▶ osservare attentamente l'evoluzione del minore in affido, in particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche e intellettive
- ▶ utilizzare il contributo erogato dalle Amministrazioni per il mantenimento del minore
- ▶ favorire la socializzazione e i rapporti con la famiglia di origine
- ▶ assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore in affido e della sua famiglia

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO

non potrà essere disposto senza aver prima ascoltato il minore di età che abbia compiuto i dodici anni o che sia già capace di discernimento

dovrà specificare:

- ▶ le **ragioni** che lo hanno reso necessario
- ▶ la sua presumibile **durata** (max 2 anni prorogabili dal TM) e gli **interventi** volti al **recupero della famiglia d'origine**
- ▶ i **poteri** attribuiti agli **affidatari**

→ dovrà contenere →

→ Il provvedimento di affidamento dovrà contenere l'indicazione del servizio sociale locale cui è attribuita:

- ▶ la **responsabilità del programma di assistenza**
- ▶ la **vigilanza** durante l'affidamento
- ▶ l'**obbligo di tenere costantemente informati**

↔ **Giudice tutelare**

↔ **Tribunale per i minorenni**

sull'andamento dell'affidamento, sul luogo in cui il bambino si trova e su ogni evento di particolare rilevanza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza

AFFIDAMENTO: TIPOLOGIE

L'affidamento può essere a seconda delle circostanze

► INTRA-FAMILIARE

► ETERO-FAMILIARE

▶ INTRA-FAMILIARE

I genitori possono affidare il figlio minore a **parenti entro il quarto grado, senza limiti di durata.**

A chi non sia parente entro il quarto grado e accolga stabilmente nella propria abitazione un minore, l'art. 9 della Legge n. 184/1983 impone l'onere, di darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, trascorsi sei mesi

► **ETERO-FAMILIARE** il genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado, il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi, deve fare la segnalazione alla Procura.

In mancanza, tale condotta può comportare la decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio a norma dell'art. 330 c.c. e l'apertura della procedura di adottabilità.

L'affidamento a terze persone, a differenza dell'adozione, prevede che **possono avere in affidamento un minore anche le coppie di conviventi o le persone singole.**

L'idoneità degli affidatari è stabilita tramite un percorso di diversi colloqui, in base all'analisi di alcuni parametri (età; condizione psicofisica; abitazione; autosufficienza economica; motivazioni all'affido; storia personale della coppia).

AFFIDAMENTO: DURATA

Ai sensi dell'art. 4

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Quando la durata dell'affidamento familiare **si prolunga ben oltre i due anni** previsti e si palesi la necessità di dare una nuova famiglia alla persona di minore età viene dato avvio alla **procedura di adozione**.

AFFIDATARI E ADOZIONE

Legge 173 del 2015

Per evitare che si interrompa il legame creatosi fra affidatari e minore di età ha inserito alcune **norme** che **tutelano la continuità dei rapporti** che si sono **instaurati durante** il periodo dell'**affidamento**, se ciò corrisponde all'interesse del minore.

Minorenne dichiarato adottabile



se la **famiglia affidataria** ha i requisiti richiesti e chiede di adottare il minore - il Tribunale deve tener conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria.


Minorenne rientra nella famiglia di origine



è comunque **tutelata** la **continuità delle relazioni socio-affettive** sorte durante **l'affidamento** (art. 4 comma 5 ter)


L'EMERGENZA UCRAINA

23 marzo 2022 erano arrivati in Italia **63.104** profughi

 32.361

 5.592

 25.151



Roma
Milano
Napoli
Bologna

vanno aggiunti i **2.246** profughi giunti in treno alla frontiera dal 10 al 22 marzo, per un totale complessivo di arrivi sul territorio nazionale di **65.350** persone

[Fonte Ministero dell'Interno]

LA RISPOSTA DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio dell'Unione europea, su proposta della Commissione

- ▶ Decisione 2022/382 del 4 marzo 2022
- ▶ Direttiva 2001/55/CE *sulla protezione temporanea*

al fine di affrontare al meglio questa crisi umanitaria **attraverso misure di tutela e ospitalità** per le persone fuggite dal conflitto secondo uno schema valido in tutta l'UE.

LA RISPOSTA DELL'ITALIA

in base all'art. 5 della **Direttiva 2011/55/CE** – è stato possibile emanare il **DPCM del 28 marzo 2022** sulle ***Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso*** che assicura:

- ▶ un **permesso di soggiorno per protezione temporanea** a favore delle persone di cittadinanza ucraina (e anche di persone che pur non essendo cittadini ucraini vivevano stabilmente in Ucraina) messe in fuga dal conflitto

DL n. 21 del 21 marzo 2022 *Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*
art. 31 *“Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina”*

sistema di accoglienza diffusa dei profughi basato su una stretta **partnership** tra **Enti pubblici** e **Terzo settore** e che è stato **potenziato** nel tempo attraverso:

- ▶ **raddoppio** dei **posti** finanziabili (da 15.000 a 30.000)
- ▶ **un ulteriore stanziamento di risorse:** ai 196 milioni di euro già stanziati sono stati aggiunti altri 122 milioni di euro
- ▶ Possibilità di **distribuzione degli aiuti economici direttamente ai profughi** senza passare attraverso gli enti del terzo settore, per i profughi che hanno trovato una sistemazione autonoma

CONTRIBUTI

- ▶ 33 euro a persona al giorno (1000ca al mese) per i profughi che scelgono il sistema dell'accoglienza diffusa tramite gli enti del Terzo settore erogato all'organizzazione che ha messo a disposizione i posti per l'accoglienza, anche in collaborazione con le famiglie.

Se sono ospitati in famiglia, il contributo mensile si divide per tre: l'organizzazione del Terzo settore, il profugo e la famiglia ospitante → *Avviso della Protezione civile del 6 maggio*

- ▶ 300 euro al mese (più 150 euro per ogni minore), fruibile per tre mensilità per i profughi che trovano autonomamente una sistemazione

[possono decidere se destinarne una parte alla famiglia ospitante]

MODALITÀ DELLE DOMANDE: piattaforma online telematica della Protezione civile

NECESSARIO

- ▶ richiesta del **permesso di soggiorno** per **protezione temporanea** presentata alla Questura
- ▶ Indicazione del **codice fiscale** del richiedente
- ▶ un numero di **cellulare** e un indirizzo **email**

Le **famiglie ospitanti** devono comunicare la presenza dei profughi **entro 48 ore** dal loro arrivo tramite una dichiarazione di ospitalità all'autorità locale di pubblica sicurezza (della provincia dove si trova l'immobile): alla **Questura / Commissariato** o in assenza al **Comune**.



19 maggio 2022

DL n. 21/2022 convertito in legge (atto della Camera 3609)

in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

specifico sostegno ai Comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

Art. 31-bis

(Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina)

«1. Nell'ambito delle misure assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2022, **ai comuni che accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina**, in conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, **ovvero** che sostengono gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184, **è riconosciuto, da parte del Commissario delegato** di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, **il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite**. A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno 2022. **Per l'attuazione delle misure** di cui al presente comma, **il Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, **è incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio finanziario 2022**. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

N.B.

La normativa adottata dall'Italia per far fronte alla crisi dell'Ucraina ha seguito il canovaccio tracciato dall'UE e finalizzato a prevedere misure di tutela e ospitalità per le persone fuggite dal conflitto che siano valide in tutta l'Unione Europea.

RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE agli Stati membri:

- ▶ istituire una **procedura rapida** per registrare la presenza di minori non accompagnati e **avviare le procedure per la nomina del tutore/rappresentante legale** e per **l'affidamento** dei minori
- ▶ **corrispondere assegni familiari e di sostegno** per i minori presi in carico **dalle famiglie affidatarie e dalle comunità/ organizzazioni incaricate**, a norma del diritto nazionale, della cura dei minori non accompagnati che beneficiano di protezione temporanea, così come previsto dal diritto nazionale dello Stato membro ospitante.

Direttiva 2001/55/CE, art. 16, paragrafo 2

- ▶ gli Stati membri provvedono affinché durante il periodo di protezione temporanea i minori di età non accompagnati **siano collocati presso componenti adulti della loro famiglia**, presso una **famiglia ospitante** o in **centri d'accoglienza per minorenni** o in altri alloggi confacenti ai minorenni.
- ▶ è raccomandato che i minori di età dispongano, quanto prima, di un **alloggio adeguato** (dando la priorità, ove disponibili, ad alternative all'assistenza istituzionalizzata, quali famiglie affidatarie o assistenza di prossimità, modalità di vita semi-indipendenti per gli adolescenti di età superiore ai 16 anni ecc.) e abbiano **accesso all'istruzione** e/o alla **formazione professionale**, all'**assistenza sanitaria** (comprese l'assistenza preventiva e per la salute mentale) e all'**assistenza psicosociale**.

DISCIPLINA E DIFFICOLTÀ NELL'APPLICAZIONE PRATICA

In base alle norme adottate dall'UE è previsto che:


- ▶ **se le persone provenienti dall'Ucraina sono in possesso di passaporto biometrico possono circolare senza visto in UE per 90 giorni** e stabilirsi nello stato membro che preferiscono per godere della protezione temporanea senza particolari difficoltà.

L'Ambasciata di Ucraina in Italia ha chiarito che la validità dei passaporti è prolungata fino a 5 anni e che i dati dei minori di 16 anni sono inseriti nei passaporti dei loro genitori.

- ▶ **Se pur non avendo il passaporto dispongano di un'idonea documentazione** (meglio se validata dalle rappresentanze consolari ucraine) in grado di consentire di **identificare le persone e i relativi vincoli familiari** anche in questo caso hanno facilmente accesso alla protezione temporanea specificatamente prevista per loro (in assenza di passaporto, viene consigliato di portare il certificato di nascita e/o lo stato di famiglia)
- ▶ **Le cose si complicano nel caso le persone che arrivano in Italia non abbiano documenti utili a dimostrare la loro identità** perché o la situazione si scioglie in quanto i singoli Stati riescono a stabilire velocemente l'esistenza del diritto alla protezione specificatamente prevista per i profughi in fuga dall'Ucraina, o – secondo le indicazioni dell'UE – **ci si deve dirigere verso la classica procedura di asilo.**

Complicazioni ulteriori in presenza di persone di minore età sprovviste dei documenti idonei a stabilire la presenza di legami familiari con gli adulti che li accompagnano per:

necessità di **disporre
la migliore
accoglienza possibile**
per questi soggetti



le misure eccezionali di
accoglienza non devono
diventare una porta per la
tratta dei minori di età

Crisi umanitaria **≠** scorciatoia per “prendere con sé” dei minori

ACCOGLIENZA: ASPETTI PROBLEMATICI

- ▶ sono considerati “**minori non accompagnati**” i minori di età che giungono in Italia senza genitori anche se accompagnati da altre persone di riferimento
- ▶ prudenza nel disporre la misura dell'affidamento in famiglia di questi ragazzi anche se sono le stesse indicazioni provenienti dall'UE a spingere in questa direzione.

RAPPRESENTANTE O TUTORE TEMPORANEO

- ▶ è necessaria la nomina di un **rappresentante** o **tutore temporaneo** in attesa della nomina del tutore permanente
- ▶ la rappresentanza deve essere garantita appena possibile nello Stato membro di primo ingresso

non occorre che sia nominato un rappresentante specifico in relazione a ciascun minore non accompagnato: sarà sufficiente ricevere un mandato generale per fornire assistenza

LA RISPOSTA DEI TM

Tribunali per i minorenni sono intervenuti applicando

- ▶ **legge 47 del 2017** *“Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”*
- ▶ **decreto legislativo n. 220 del 2017** *Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*

Pres. Cristina Maggia: **la nomina del tutore** è un atto dovuto in forza dell'equiparazione fatta dalla Cassazione **dei minori stranieri non accompagnati dai genitori ai minori stranieri non accompagnati**

PROCEDURA DI TUTELA

Apertura della procedura a tutela e la nomina di un tutore volontario che rappresenti sul territorio italiano il minore:

- ▶ **il tutore può anche essere**, previo controllo da parte dei servizi e delle forze dell'ordine, **il familiare o parente o amico al quale i genitori hanno affidato il figlio** ma solo **se questo è residente in Italia**
- ▶ in assenza di questa figura, in base alla legge 47/2017 si farà **ricorso ad un tutore volontario italiano**

Minori di età ucraini - MSNA

Secondo gli artt. 5 e 6 della **Convenzione dell'Aja** (**Legge 101/2015**, *concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori*) si devono **applicare le norme del Paese che accoglie i profughi** in caso di emergenza guerra e non del paese dal quale questi provengono

Differenza nella pratica di nomina del tutore:

- ▶ in **Italia** la nomina è fatta da un'**autorità giudiziaria** con tutte le garanzie che ne conseguono
- ▶ in **Ucraina** la nomina avviene con un **semplice atto amministrativo**

LA PERCEZIONE DELLA FIGURA DEL TUTORE

l'affiancamento di un **tutore italiano** con competenze legali, che conosce la lingua e il funzionamento delle istituzioni locali, dovrebbe essere percepito come un arricchimento e **un supporto a favore dei minori e dei loro accompagnatori ucraini**, per facilitarli nella complessa organizzazione delle istituzioni italiane.

Il tutore italiano nominato dovrà

- ▶ confrontarsi con il riferimento affettivo adulto del minore per ogni scelta significativa
- ▶ verificare che il minore sia in condizioni abitative, sanitarie, educative decorose, attivando in caso contrario percorsi di sostegno posti in essere dai servizi competenti.

OPERARE NELLA PRATICA

- ▶ Legge 7 aprile 2017, n. 47, art. 2
- ▶ Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 19

La normativa prevede che l'accoglienza dei "*minori stranieri non accompagnati*", sia assicurata nelle strutture previste

Piano per i minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Ucraina

Adottato il 13 aprile 2022

- ▶ **fornire le linee guida** per la **gestione dei minorenni stranieri non accompagnati** giunti o rintracciati nel territorio nazionale a seguito degli eventi bellici che hanno interessato l'Ucraina al fine di:
- ▶ **garantire il necessario raccordo operativo** tra gli **enti istituzionali** a vario titolo coinvolti [individuati dal Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina a seguito del conflitto in atto (OCDPC N. 876/2022) Rev 13/04/2022]

Associazione promotrice deve raccogliere le seguenti informazioni:

- ▶ **indicazione dei dati anagrafici completi** e dei **documenti di viaggio**
- ▶ presenza di **minorenni fragili** e/o vulnerabili o **con bisogni speciali**
- ▶ documentazione riguardante **gli eventuali provvedimenti di tutela** e rappresentanza legale adottati dalle competenti Autorità ucraine e la presenza di **eventuali accompagnatori**
- ▶ indicazione se trattasi di **minorenni già accolti in orfanotrofi** o in **strutture assistenziali collettive** e se sussistano specifiche ragioni che consigliano la collocazione del gruppo in modo da rispettarne l'unità o quantomeno il collocamento unitario di piccoli gruppi
- ▶ le **strutture** dove si intende **accogliere i minori**

l'Unione suggerisce un collocamento di carattere non istituzionale in famiglie per prevenire il rischio di rottura dei legami familiari o affettivi personali.

MSNA DEFINIZIONE

- ▶ godono degli **stessi diritti in materia di protezione dei minori di età italiani e comunitari**
- ▶ sono i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, **privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili** in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano (Art. 2, legge n. 47/2017)

Restano ferme le disposizioni, della **legge 18 giugno 2015, n. 101** di ratifica ed esecuzione della **Convenzione fatta all'Aja il 19 ottobre 1996**

L'ACCOGLIENZA

Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, art. 19, comma 7-quater

*“Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione **deve essere preferita al collocamento in comunità**”.*

L'accoglienza con modalità diverse dal collocamento in famiglia, ai sensi del D. Lgs. n. 142/2015, si divide in **due fasi**:

► **MINORI CON ETÀ SUPERIORE AD ANNI 14**

I FASE: in strutture governative ad alta specializzazione gestiti dal Ministero dell'Interno, max 30 giorni

II FASE: nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione-SAI (ex SIPROIMI/SPRAR) (per i minori con età superiore ai 14 anni)

- ▶ **In mancanza di posti** presso le predette strutture, l'assistenza e l'accoglienza dei minori sono temporaneamente assicurate dal **Comune** (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).
- ▶ **Se non può essere assicurata dai Comuni**, in caso di arrivi massicci, i **Prefetti** possono attivare strutture ricettive temporanee esclusivamente per MSNA con età superiore ai quattordici anni, cd. CAS - centri di accoglienza straordinaria (art. 19, comma 3 bis, D. Lgs. n. 142/2015)

► MSNA CON ETÀ INFERIORE AD ANNI 14

L'assistenza e l'accoglienza dei minori **sono assicurate dal Comune** (art. 19, comma 3, D. Lgs. n. 142/2015).

In via residuale, nell'ambito del sistema SAI, risultano attive strutture autorizzate dalle Regioni per l'accoglienza dei minori di età inferiore ai 14 anni

MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE ATTE AD OSPITARE MSNA

Soggetti coinvolti

- ▶ **Commissario delegato** *in stretto raccordo con:*
 - ▶ **Procure per i minorenni** territorialmente competenti, (legge 184/1983 art. 9, co. e ss..mm.ii.)
 - ▶ **Prefetti del territorio** e con il **Servizio centrale dell'ANCI** per le strutture **SAI**;
 - ▶ **Prefetti** per i **Centri di accoglienza straordinaria (CAS)**;
 - ▶ **Autorità Responsabile FAMI** per le strutture governative ad alta specializzazione gestite dal Ministero dell'Interno.

AFFIDO TEMPORANEO E TUTELA

AFFIDO TEMPORANEO DEL MINORE

Soggetti coinvolti  Tribunale per i minorenni

PROCEDURA: Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 art. 19 co. 7-quater

Il Piano insiste sulla circostanza che *“Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità”.*

La procedura di affidamento familiare del MSNA, ai sensi della legge n.184/1983 **da parte dei servizi sociali, può essere avviata con il consenso del soggetto legalmente responsabile riconosciuto o nominato dal Tribunale per i minorenni.**

TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

- ▶ codice civile, Libro primo, Capo I, titolo X
- ▶ codice civile, art. 348
- ▶ legge n. 184/1983, art 3 comma 1
- ▶ legge n. 47/2017, art. 11

TUTELA – NOMINA DEL TUTORE

QUANDO: In seguito alla segnalazione

DA CHI: il Tribunale per i minorenni territorialmente competente

- ▶ In caso di assenza di tutori volontari disponibili (ex art 11 della legge n. 47/2017) **viene nominato un tutore istituzionale (ad es. il Sindaco del Comune ove insiste la struttura comunitaria in cui il minore è stato inserito).**
- ▶ Nelle more della nomina del tutore volontario **i legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato in tutti i casi nei quali l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito.**

UNIONE EUROPEA la Commissione incoraggia gli Stati membri a effettuare le **verifiche necessarie e ad utilizzare al meglio il sistema d'informazione Schengen (SIS)**